

CITTÀ DI NICHELINO



Città Metropolitana di Torino

SERVIZIO AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

N.ro Registro Generale 1403 del 18/07/2022

OGGETTO: CITTÀ DI NICHELINO – PATRIMONIO COMUNALE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI

ANNULLAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE ACCORDO QUADRO (CUP H19J22000780004 - CIG 9255636872), ID TUTTOGARE N. 178, E ATTI CONNESSI

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con DGC n. 91 del 17/05/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo delle opere in oggetto da attuarsi con Accordo Quadro per un importo lavori complessivo di € 865.677,44;
- con determinazione n. 777 del 27/04/2022 è stato approvato l'avviso di manifestazione d'interesse per operatori interessati a partecipare alla procedura di affidamento dell'Accordo Quadro in argomento, fissando nelle ore 12:00 del 11/05/2022 il termine per la presentazione dell'istanza, da inoltrare mediante il portale Tuttogare della CUC di Nichelino, riferimento gara ID 75;
- a seguito di avviso di manifestazione di interesse sono pervenute entro il termine n.70 (settanta) domande ammissibili;
- con determinazione a contrarre n. 1106 del 07/06/2022 è stato dato l'avvio della procedura di affidamento mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dall'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 così come modificata dalle L. 108/2021;

Richiamato che:

- la Stazione Appaltante, come indicato nei sopracitati atti, aveva espresso la volontà di inoltrare la lettera d'invito per la presentazione dell'offerta a tutti gli operatori economici ammessi a seguito di avviso di manifestazione d'interesse;
- la Stazione Appaltante, in data 08/06/2022, procedeva all'invio delle Lettera d'Invito e dei Documenti di Gara mediante il portale Tuttogare della CUC di Nichelino, riferimento gara ID 178, ai n. 70 operatori economici ammessi a seguito di manifestazione d'interesse;

Preso atto che:

- in data 30/06/2022 è emerso che la Lettera d'Invito è stata trasmessa - per errore materiale - a n. 125 operatori economici, di cui n. 70 facenti parte dell'elenco degli ammessi e ulteriori n. 55 iscritti al portale Tuttogare ma non facenti parte degli interessati alla procedura in oggetto e che per tale errore materiale la lettera d'invito risulta inoltrata irregolarmente;
- in data 30/06/2022, mentre veniva riscontrata l'anomalia degli inviti eccedenti, risultavano pervenuti – sul portale Tuttogare della CUC di Nichelino – n. 18 plichi virtuali (contenenti le buste a,b,c);
- la seduta pubblica, fissata per le ore 10:00 del 30/06/2022, è stata cautelativamente sospesa con comunicazione inserita sul portale Tuttogare al fine di operare le opportune verifiche;

Constatato che:

- espletate le verifiche opportune si è riscontrato un errore materiale nell'invio della lettera d'invito che risulta pertanto irregolarmente trasmessa ad operatori economici eccedenti gli originari 70 (settanta) interessati;
- la procedura di gara è stata cautelativamente sospesa con comunicazione inserita sul portale e non è mai stata avviata in quanto le offerte pervenute sul portale Tuttogare della CUC di Nichelino non sono state esaminate;

Ritenuto che per le motivazioni sopra indicate – ed in ottemperanza ai principi di parità, buon andamento, apertura al mercato, trasparenza, libera concorrenza, non discriminazione, di cui al Codice dei Contratti Pubblici - risulta opportuno operare un annullamento della gara per le elencate ragioni di pubblico interesse, procedendo successivamente, e con apposito atto, ad emettere una nuova manifestazione di interesse;

Rilevato che:

- allo stato attuale le buste amministrative (A), tecniche (B) ed economiche (C) sono rimaste segrete, chiuse, bloccate sulla piattaforma di e-procurement e non è intervenuta né alcuna graduatoria di affidamento né la definitiva individuazione del concorrente cui affidare l'appalto;
- il Bando di gara non prevedeva la prestazione della c.d. cauzione provvisoria, come previsto dal regime transitorio di cui all' art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020 così come modificata dalla legge 108/2021
- le spese sostenute dagli operatori economici per la partecipazione alla gara in oggetto, consistenti nel solo contributo ANAC pari ad € 80,00, possono essere rimborsate come chiaramente previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, vedasi le Faq, C.14 inerenti “Contributo in sede di gara”;

Verificato che nessun pregiudizio pare derivare ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento;

Atteso che la definitiva individuazione del concorrente cui affidare l'appalto risulta cristallizzata soltanto con l'aggiudicazione definitiva;

Rilevato che per principio pacifico l'annullamento di un bando rientra “*nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso (vantando i meri partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento) in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3401 del 27 giugno 2005; Sez. V, n. 6508 del 21 ottobre 2003; Sezione 3, Sentenza 1 agosto 2011, n. 4554; Consiglio Stato sez. V 9 novembre 2018, n. 6323 e giurisprudenza ivi richiamata).*”

Si ritiene di annullare la procedura in oggetto – per le ragioni di interesse pubblico sopra specificate

– e tutti gli atti ad essa connessi ovvero di annullare:

- la determinazione n. 777 del 27/04/2022 inerente “*approvazione manifestazione d'interesse*”
- la determinazione a contrarre n. 1106 del 07/06/2022 inerente “*approvazione lettera d'invito e documenti di gara*”
- la procedura di avviso di manifestazione d'interesse sulla piattaforma telematica CUC Tuttogare di Nichelino – ID 85
- la procedura di gara negoziata sulla piattaforma telematica CUC Tuttogare di Nichelino – ID 178

Rilevato che il Responsabile Unico del Procedimento è individuabile nella figura dell'Arch. Silvia RUATA, Dirigente Area Tecnica e che secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché delle linee guida n. 3 approvate dal consiglio dell'ANAC con Deliberazione n.1096 del 26.10.2016 e s.m.i., possiede i requisiti per svolgere l'incarico;

Visto il Provvedimento del Sindaco n. 5 del 27 gennaio 2022, con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali, ivi compreso quello del Segretario Generale;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 24.03.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico 2022-2024;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 25.03.2022 con la quale è stato approvato il P.E.G. Finanziario 2022-2024;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- la L. 120/2020;
- la L. 108/2021;
- la L. 241/1990 e s.m.i.
- il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità tecnica del medesimo, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA

Per quanto qui premesso in narrativa e qui integralmente richiamato quale parte integrante e sostanziale

1) Di annullare – in via di autotutela - la procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ai sensi dall'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 così come modificata dalle L. 108/2021, nonché tutti gli atti ad essa connessi qui di seguito elencati:

- determinazione n. 777 del 27/04/2022 inerente “*approvazione manifestazione d'interesse*”
- determinazione a contrarre n. 1106 del 07/06/2022 inerente “*approvazione lettera d'invito e documenti di gara*”
- procedura di avviso di manifestazione d'interesse sulla piattaforma telematica CUC Tuttogare di Nichelino – ID 85
- procedura di gara negoziata sulla piattaforma telematica CUC Tuttogare di Nichelino – ID 178

2) Di dare atto che:

- allo stato attuale le buste amministrative (A), tecniche (B) ed economiche (C) sono rimaste segrete, chiuse, bloccate sulla piattaforma di e-procurement e non è intervenuta né alcuna graduatoria di affidamento né la definitiva individuazione del concorrente cui affidare l'appalto;
- il Bando di gara non prevedeva la prestazione della c.d. cauzione provvisoria, come previsto dal regime transitorio di cui all' art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020 così come modificata dalla legge 108/2021
- le spese sostenute dagli operatori economici per la partecipazione alla gara in oggetto, consistenti nel solo contributo ANAC pari ad € 80,00, possono essere rimborsate come chiaramente previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, vedasi le Faq, C.14 inerenti “Contributo in sede di gara”;

3) Di dare atto che il CIG 9255636872 verrà annullato mediante la procedura di cui al portale SIMOG-ANAC;

4) Di comunicare, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a tutti gli operatori economici interessati il contenuto del presente provvedimento;

5) Di provvedere alla pubblicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento sul sito internet della Stazione Appaltante;

6) Di dare atto che la Stazione Appaltante intende pubblicare – in tempi brevi – un nuovo avviso di manifestazione d'interesse al fine di ripetere la procedura ed affidare i lavori in oggetto;

7) Di dare atto che gli operatori economici che hanno già preso parte alla procedura in oggetto possono partecipare alla nuova Manifestazione d'Interesse, fatto salvo il possesso dei requisiti previsti dall'Avviso che sarà approvato e pubblicato con apposito atto; .

8) Di dare atto che l'avvio di una nuova procedura di gara è rinviato a successivo atto nel rispetto dei principi di parità, buon andamento, concorrenzialità dell'azione amministrativa;

9) Di dare atto che il RUP è l'Arch. Silvia Ruata – Dirigente dell'Area Tecnica;

10) Di dare atto che il CIG è 9255636872 ed il CUP è H19J22000780004.

Il Dirigente dell'Area Tecnica
RUATA SILVIA

(Documento firmato digitalmente)